



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA**

REGOLAMENTO DI TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO

del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM-41

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 58 del 9 maggio 2018 e dell'art. 102 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., disciplina le attività di tirocinio pratico-valutativo per l'abilitazione all'esercizio della professione medica del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, Classe LM-41 (di seguito anche CdS LM-41) del Dipartimento di Scienze della Salute istituito presso l'Università degli Studi della Basilicata (di seguito anche Dipartimento).
2. Il tirocinio pratico-valutativo è finalizzato al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione dell'idoneità del tirocinio pratico-valutativo.
3. Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all'acquisizione dei 60 crediti formativi universitari (di seguito anche CFU) di attività formativa professionalizzante previsti dall'ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - Tirocinio pratico-valutativo: il tirocinio pratico-valutativo (di seguito anche TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante volto ad accertare le capacità dello studente relative al "saper fare e al saper essere medico" che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica.
 - Convenzione: accordo sottoscritto tra l'Università degli Studi della Basilicata (di seguito anche Università) e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito anche SSN) e gli Ordini professionali provinciali dei Medici e Chirurghi competenti per territorio come previsto dall'art. 3, comma 6, del DM 58/2018, per assicurare agli studenti in Medicina e Chirurgia l'accesso al TPV;
 - Soggetto Ospitante: strutture del SSN ivi inclusi ambulatori dei Medici di Medicina Generale;
 - Tirocinante: studente iscritto regolarmente al CdS LM-41 che svolge il TPV;
 - Tutor accademico: docente universitario di riferimento, assegnato dal Consiglio di Corso di Studio, che vigila e affianca il tirocinante durante l'intero percorso del TPV e ne verbalizza l'idoneità;
 - Tutor professionale: dirigente medico, afferente alla struttura frequentata dal tirocinante, come previsto dall'art. 3, comma 6, del DM 58/2018, ovvero medico di medicina generale, avente i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, del D. Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, titolare dell'ambulatorio frequentato dal tirocinante;
 - Libretto-diario: strumento, fornito dall'Università, che consente la gestione, la tracciabilità e la certificazione del TPV. Si articola in una parte descrittiva delle attività e delle ore effettivamente svolte, e in una parte valutativa delle competenze professionali e relazionali acquisite.



Art. 3 - Prerequisiti e procedura per l'attivazione

1. Per poter accedere al TPV, lo studente deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
 - essere in regola con il pagamento della tassa erariale per l'abilitazione professionale;
 - essere in regola con il pagamento della tassa regionale di abilitazione all'esercizio professionale, prevista dall'art. 7 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 che modifica l'art. 190 del RD 1592/33, collegata al rilascio della pergamena e/o del certificato di abilitazione, nonché del contributo finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dall'Ateneo per la gestione dei TPV.
 - aver sostenuto positivamente tutti gli esami previsti relativi ai primi quattro anni (ad esclusione delle ADE) di corso previsti dal piano didattico;
 - essere in regola con gli adempimenti formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
 - aver ottenuto l'idoneità alla visita medica di sorveglianza sanitaria.
2. Gli studenti che intendano attivare il tirocinio, presentano agli uffici competenti (Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento, Lifelong learning e supporto agli Studenti -POLiS), attraverso l'apposita piattaforma, la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio professionale nella quale sarà indicato il periodo temporale in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la sede ospitante e il nominativo del tutor professionale.

Art. 4 - Obbligo di frequenza, durata e CFU

1. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria.
2. Il TPV dura complessivamente tre mesi, da svolgersi di norma non prima del sesto anno di corso, e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi:
 - un mese in Area Chirurgica;
 - un mese in Area Medica;
 - un mese in Area della Medicina Generale, presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale.
3. Il TPV si svolge per un numero di ore corrispondenti (vedi Art. 5) a 5 CFU per ciascuna Area, per un totale complessivo di 15 CFU. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.

Art. 5 - Modalità di svolgimento, frequenza, valutazione e verbalizzazione

1. Ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di frequenza, lo studente è tenuto a frequentare ciascun periodo di TPV secondo la seguente articolazione, nel rispetto del monte ore complessivo previsto per ciascuna area:
 - *Area Chirurgica*, per un totale di 100 ore complessive, da svolgersi presso una struttura convenzionata;
 - *Area Medica*, per un totale di 100 ore complessive, da svolgersi presso una struttura convenzionata;
 - *Area della Medicina Generale*, per un totale di 100 ore complessive da svolgersi presso un Medico di Medicina Generale o Pediatra.
2. Le ore, le giornate e gli orari di frequenza del TPV sono articolati secondo modalità concordate con la struttura o il professionista ospitante e con il tutor professionale assegnato, in conformità alle modalità operative e all'organizzazione della struttura o del professionista medesimo, nel rispetto dell'organizzazione didattica del Corso di Studio.
3. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di TPV avvengono sotto la diretta responsabilità del tutor accademico e/o dei tutor professionali, i quali rilasciano, ciascuno per la parte di

rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza unitamente alla valutazione delle competenze acquisite ed esprimono, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

4. Il TPV si intende superato esclusivamente in caso di conseguimento del giudizio di idoneità. In caso di giudizio di non idoneità, lo studente è tenuto a ripetere il relativo periodo di TPV.
5. La verbalizzazione dell'idoneità è effettuata dalla Commissione competente.

Art. 6 - Rinunce e recuperi

1. Qualora lo studente si trovi nella condizione di dover rinunciare alla frequenza del TPV, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Tutor Accademico.
2. Qualora lo studente non soddisfi l'obbligo minimo di frequenza del 90% delle attività previste dal TPV per ciascuna area, sarà tenuto a recuperare le ore mancanti secondo modalità concordate con il tutor accademico.
3. Per recuperare un TPV a seguito di rinuncia o di mancata idoneità per inosservanza dell'obbligo di frequenza, occorre presentare una nuova domanda di attivazione.

Art. 7 - Doveri del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del TPV, il tirocinante è tenuto a:
 - rispettare quanto previsto dal presente Regolamento;
 - prendere atto che il TPV non configura in alcun modo un rapporto di lavoro;
 - svolgere le attività previste sotto la guida e supervisione del Tutor Accademico e dei Tutor Professionali;
 - frequentare la sede del Soggetto Ospitante con regolarità, secondo il calendario concordato;
 - dare immediata comunicazione scritta, sia al Tutor Professionale che al Tutor Accademico, nei casi di assenza;
 - comunicare i dati informativi in modo completo e veritiero, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti sopravvenuti;
 - rispettare le disposizioni ed i regolamenti del Soggetto Ospitante e osservare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro;
 - indossare abbigliamento funzionale, consono e adeguato ai luoghi frequentati durante il TPV;
 - attenersi alle disposizioni del Soggetto Ospitante in materia di confidenzialità e proprietà intellettuale, relativamente a dati, informazioni e conoscenze, acquisiti nell'ambito del TPV.

Art. 8 - Posizione assicurativa

1. Il tirocinante è assicurato dall'Ateneo:
 - contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
 - per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge specifiche in materia e ai regolamenti didattici di Dipartimento e di Ateneo.